

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1538-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(RUSSO CARLO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

alla Presidenza il 26 giugno 1964

Ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961

Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 59 della Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, firmata a Roma, il 4 novembre 1950, e divenuta esecu-

tiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, stabiliva che i membri della Corte europea dei diritti dell'uomo godessero, nell'esercizio delle loro funzioni, delle immunità e dei privilegi pre-

visti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli Accordi conclusi in virtù di tale articolo.

Occorreva, però, chiarire e specificare queste immunità e questi privilegi e, a tale scopo, si è provveduto con il quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961, ed ora sottoposto alla ratifica italiana.

Questo Protocollo che perfeziona le disposizioni già esistenti serve ad evitare che possa ingenerarsi equivoco sulla ampiezza dei benefici riconosciuti, che, infatti, sono ben lontani dallo *status* diplomatico, ma si riferiscono, così per l'inviolabilità personale come per quella giurisdizionale, esclusivamente agli atti compiuti nell'esercizio del mandato. È ben chiaro, a questo proposito, l'articolo 6 del Protocollo, che specifica come immunità e privi-

legi siano accordati ai membri della Corte non per loro beneficio personale, ma allo scopo di assicurare la piena libertà di esercizio nelle loro funzioni.

Il Protocollo fa poi obbligo alla Corte di rinunciare alla immunità, che pure ha già carattere così ristretto, in tutti quei casi in cui, a suo avviso, l'immunità impedisca che giustizia sia fatta e là dove l'immunità possa essere tolta senza nuocere allo scopo per il quale essa è stata accordata.

Considerato quanto sopra, la Commissione III (Affari Esteri-Emigrazione) propone l'approvazione del disegno di legge n. 1538, relativo alla ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 del Protocollo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.